

N. 03262/2010 REG.SEN.
N. 01576/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,

Sul ricorso numero di registro generale 1576 del 2010, proposto da:
Aldo Ruffini, rappresentato e difeso dall'avv. Flavio Ciociano, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Milano, viale Romagna 22;
Cara Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Benvenuto, con domicilio eletto ex lege (art. 35 RD 1054/1971 e art. 19 L. 1034/1971) presso la Segreteria del TAR Lombardia in Milano, Via Corridoni, 39;

contro

Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avv. Antonello Mandarano, Maria Rita Surano e Maria Giulia Schiavelli, domiciliato presso l'Avvocatura Comunale in Milano, via Andreani 10;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza PG n° 292542/2010 del 13.4.2010 notificata a mezzo del servizio postale in data 17.4.2010 con la quale il Dirigente Responsabile del Procedimento del Comune di Milano comunicava all'odierno ricorrente "l'annullamento del permesso di costruire n° 30 rilasciato in data 23/2/2006 e delle successive varianti con DIA presentate in data 2/5/2007 in atti PG 405659/07 e in data 9/12/2008 in atti PG 948467/08 per la violazione dell'art. 9 del D.M. 1444/68 relativamente alla parete dell'edificio realizzato "A" rispetto alla parete fronteggiante dell'edificio esistente "B" e l'avvio del procedimento volto all'applicazione delle sanzioni di cui al titolo IV del DPR 380/2001".

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Vista la memoria difensiva del Comune di Milano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2010 il dott.

Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori: Flavio Ciociano per i ricorrenti; Antonello Mandarano per il Comune di Milano;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con provvedimento del 13.4.2010, a firma del Dirigente del Servizio Interventi Edilizi Maggiori, il Comune di Milano disponeva l'annullamento d'ufficio del permesso di costruire n. 30 del 2006 e successive varianti, per violazione dell'art. 9 del DM 1444/1968, sulle distanze fra edifici, relativamente alla parete dell'edificio realizzato "A" rispetto alla parete fronteggiante dell'edificio esistente "B".

Contro tale provvedimento proponevano ricorso, con domanda di sospensiva, sia la società proprietaria Cara Srl sia il progettista arch. Ruffini.

Si costituiva in giudizio il Comune di Milano, concludendo per il rigetto del gravame.

All'udienza cautelare del 22.7.2010, il Presidente dava avviso della possibilità di una sentenza in forma semplificata e la causa passava in decisione.

Il primo mezzo di gravame è infondato.

In primo luogo appare pacifico ed incontestato, in fatto, che la parete finestrata dell'edificio classificato come "A" dista 8,55 metri dalla parete dell'edificio confinante denominato "B", ma tale distanza viola la prescrizione dell'art. 9 del DM 1444/1968, che impone invece una distanza di metri 10.

L'art. 9 n. 2) del DM 1444/1968 – applicabile in Regione Lombardia in virtù del richiamo contenuto nell'art. 103, comma 1-bis, della legge regionale n. 12/2005 - è inteso dalla unanime giurisprudenza come

norma di ordine pubblico, destinata a soddisfare interessi generali di carattere igienico-sanitario, mirando ad evitare la creazione di intercapedini in grado di impedire la libera circolazione dell'aria ed è altresì applicabile anche nel caso in cui una sola parete sia finestrata (cfr., fra le tante, Cassazione civile, sez. II, 26.10.2007, n. 22495 e 27.6.2006, n. 17089; Consiglio di Stato, sez. V, 19.10.1999, n. 1565; Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza n. 1914 del 28.4.2010; TAR Sicilia, Catania, 27.10.1994, n. 2373; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 26.4.2007, n. 1991).

Di fronte alla palese violazione dell'art. 9 citato, l'Amministrazione comunale altro non poteva – di conseguenza - che disporre l'annullamento del titolo edilizio illegittimo.

Parimenti privo di pregio è il secondo motivo, visto che il Comune ha adeguatamente indicato, nell'atto impugnato, che la soluzione tecnica proposta dalla società ricorrente per ovviare al problema della distanza, si configura come una sorta di "palliativo", che non realizza di fatto un edificio unitario sul piano progettuale, volendo gli esponenti semplicemente costruire una sorta di pergolato di collegamento fra gli edifici.

Sussistono, nondimeno, giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo

respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2010 con l'intervento dei Signori:

Giovanni Zucchini, Presidente FF, Estensore

Silvana Bini, Primo Referendario

Silvia Cattaneo, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/07/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO